



cherry
bank

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
sul Progetto di Fusione per incorporazione di
Banca Popolare di Valconca S.p.A. in Cherry Bank S.p.A.**

Assemblea Straordinaria dei Soci
27 novembre 2023

24 ottobre 2023

Cherry Bank S.p.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Sede legale, Via San Marco 11, 35129 Padova
C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova – 376107

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A. IN CHERRY BANK S.P.A.

1 INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, descrive, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione di fusione per incorporazione (la "**Fusione**" o l'"**Operazione**") in Cherry Bank S.p.A. (in seguito anche "**Cherry**", "**Cherry Bank**" la "**Banca**" o la "**Società incorporante**") di Banca Popolare Valconca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (in seguito anche "**BPV**" o "**Banca Valconca**" o la "**Società incorporata**" e, unitamente a Cherry, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

Si ricorda che la Fusione costituisce uno degli elementi cardine di una più ampia operazione di integrazione tra Banca Valconca e Cherry Bank così come prevista nell'accordo quadro sottoscritto in data 1° giugno 2023 (l'"**Accordo Quadro**") tra Giovanni Bossi, Cherry Bank e Banca Valconca.

I razionali strategici e le modalità realizzative della Fusione saranno, di seguito, ampiamente illustrate.

2 LE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1 LA SOCIETA' INCORPORANTE – CHERRY BANK S.P.A.

Cherry Bank S.p.A. è un istituto di credito con sede e Direzione Generale in Padova via San Marco, 11, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Padova n. 04147080289, REA PD-376107, e iscritto all'Albo Unico delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 5682, capitale sociale pari a Euro 44.638.000, interamente versato.

L'Istituto nasce da un progetto avviato nel 2020 e completato nell'ottobre 2021 con la fusione di Cherry106 S.p.A. in Banco delle Tre Venezie S.p.A.: operatore innovativo il primo, realtà bancaria radicata nel territorio veneto la seconda. Cherry Bank unisce la tradizione di una banca solida con l'innovazione e la velocità di una realtà moderna e tecnologica. Cherry Bank ha l'obiettivo di inserirsi sul mercato offrendo ai clienti servizi studiati su misura, nati da processi decisionali rapidi e trasparenti che hanno l'obiettivo di ottimizzare i tempi di risposta.

2.2 LA SOCIETA' INCORPORATA – BANCA POPOLARE DI VALCONCA S.P.A.

Banca Popolare Valconca S.p.A. – attualmente in A.S. a seguito del provvedimento in data 1° dicembre 2022, prot. n. 1798405/22 -, con sede legale in Morciano di Romagna, via Bucci, 61 – 47833, è iscritta all'Albo delle Banche al n.627, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena – Rimini 00125680405, REA RN-12911, capitale sociale Euro 27.284.034,06.

La Banca è, dalla costituzione, focalizzata prevalentemente a supporto dell'economia delle province di Rimini e Pesaro e Urbino, affiancando famiglie e aziende, con un approccio personalizzato, flessibile ed efficace. La conoscenza della regione e delle proprie peculiarità, oltre alla presenza di un azionariato diffuso sul territorio nella compagine azionaria, rappresentano il punto di forza che ha caratterizzato la Banca fin dalla sua nascita.

La Banca si propone come interlocutore per la clientela privata e piccole e medie imprese, soprattutto relativamente alle aziende operanti in settori legati al turismo della zona. L'attuale offerta commerciale è focalizzata prevalentemente sulla distribuzione di prodotti quali finanziamenti a breve termine, come credito al consumo, e lungo termine, *wealth management*, conti correnti e servizi di protezione assicurativa, grazie alla collaborazione con diversi gruppi assicurativi.

3 STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

L'Operazione si configura come una fusione per incorporazione di Banca Valconca in Cherry Bank ai sensi degli artt. 2501, e seguenti, Cod. Civ. e dell'art. 57 TUB, in base alla quale verranno assegnate, in ragione del Rapporto di Cambio (come di seguito definito), ai soci di Banca Valconca n. 1 (una) azione ordinaria Cherry Bank per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Banca Valconca posseduta (il "**Rapporto di Assegnazione**") sulla base delle valutazioni relative condotte dalle Società Partecipanti alla Fusione. Le azioni ordinarie di nuova emissione di Cherry Bank saranno prive di indicazione del valore nominale, avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Cherry Bank già in circolazione e avranno godimento regolare. Il Rapporto di Cambio (come di seguito definito) non sarà soggetto ad aggiustamenti né sono previsti conguagli in denaro.

Per permettere l'applicazione del Rapporto di Cambio nell'ottica di semplificare il processo di Fusione, in via preliminare, Cherry Bank effettuerà un'operazione di frazionamento per portare il numero delle proprie azioni ordinarie, prive di valore nominale esplicito, in circolazione da n. 91.097.945 (azioni attualmente emesse) a n. 95.176.863 (l'**"Operazione sulle Azioni"**).

Per effetto della Fusione:

- (a) il capitale sociale di Cherry Bank sarà aumentato per un importo pari a Euro 4.959.778, portandolo complessivamente ad Euro 49.597.778, mediante emissione di n. 10.575.207 azioni ordinarie Cherry Bank ("**Nuove Azioni Cherry Bank**"). Il numero complessivo delle azioni della Banca post fusione sarà quindi pari a 105.752.070 – considerata anche la citata Operazione sulle Azioni; e
- (b) i soci di Banca Valconca verranno a detenere il 10% del capitale sociale di Cherry Bank post Fusione.

L'Operazione risulta essere neutrale dal punto di vista fiscale e, al fine della sua attuazione, dovrà essere approvata dalle rispettive Assemblee riunite in sede straordinaria. Le situazioni patrimoniali di riferimento sono rispettivamente (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Cherry Bank, sottoposto a revisione contabile completa, e (ii) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 di Banca Valconca.

3.1 DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BPV AL BILANCIO DI CHERRY BANK

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite), successivamente all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile e in conformità dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, si produrranno gli effetti giuridici della Fusione con decorrenza dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione di intesa tra le Parti e che sarà prossima all'avveramento dell'ultima delle Condizioni Sospensive e in ogni caso non successiva al 1° marzo 2024 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"). A decorrere da tale data, Cherry Bank (i) assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione, (ii) manterrà inalterati, fra l'altro, denominazione, forma giuridica e oggetto sociale, e (iii) iscriverà tra le proprie attività e passività gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporata, annullandone per converso il capitale sociale.

Le Nuove Azioni Cherry Bank che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie Cherry Bank in circolazione al momento della loro emissione.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dalla Data di Efficacia della Fusione ai sensi del precedente capoverso. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

3.2 RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la Fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPV sono acquisite nel bilancio di Cherry Bank in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. Tale atto, pertanto, è soggetto a imposta di registro nella misura di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 4, lett. b) della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Anche ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale è espressamente prevista la tassazione in misura fissa di Euro 200,00, rispettivamente dagli artt. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

3.3 ASPETTI AUTORIZZATIVI DELLA FUSIONE

Stante la natura dell'attività svolta dalle Società Partecipanti alla Fusione, l'Operazione di Fusione potrà essere deliberata subordinatamente al rilascio:

- (a) di apposito provvedimento autorizzativo da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 72, sesto comma, del TUB, per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea dei soci di Banca Valconca che sarà chiamata a deliberare in merito alla Fusione e per la comunicazione del relativo ordine del giorno (l'**"Autorizzazione BI ex art. 72, sesto comma, TUB"**);
- (b) di apposito provvedimento autorizzativo da parte della Banca d'Italia, rispettivamente, in relazione (i) alla Fusione ai sensi dell'art. 57 del TUB e del Titolo III, Capitolo 4, Sezione I, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata e (ii) all'adozione del nuovo statuto sociale della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 56 del TUB e del Titolo III, capitolo 1, Sezione II, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata (l'**"Autorizzazione Banca d'Italia"**).

Detti provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati entrambi in data 17 ottobre 2023.

3.4 CONDIZIONI SOSPENSIVE

In conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, la stipula dell'atto di Fusione – di cui all'art. 2504 del Codice Civile – è sospensivamente condizionata (le "**Condizioni Sospensive**"):

- (a) al rilascio dell'Autorizzazione BI ex art. 72, sesto comma, TUB;
- (b) al rilascio dell'Autorizzazione Banca d'Italia;
- (c) all'approvazione della Fusione da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione; e
- (d) al decorso del termine di 15 (quindici) giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 del Codice Civile e dell'art. 57, terzo comma, del TUB senza alcuna opposizione da parte dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione; ovvero, in caso di opposizione alla Fusione, al verificarsi del precedente tra il raggiungimento di un accordo da parte di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione con il creditore opponente, ovvero la decisione del Tribunale competente che disponga che la Fusione abbia luogo nonostante l'opposizione alla Fusione.

Si precisa che alla data della presente Relazione, l'Autorizzazione BI ex art. 72, sesto comma, TUB e l'Autorizzazione Banca d'Italia sono state rilasciate entrambe in data 17 ottobre 2023.

3.5 MODIFICHE STATUTARIE

L'assemblea dei soci di Cherry Bank chiamata ad approvare la Fusione delibererà altresì l'adozione, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, di un nuovo statuto della Società Incorporante (il "**Nuovo Statuto Sociale**").

Come descritto in maggior dettaglio nel Progetto di Fusione, il Nuovo Statuto Sociale conterrà, tra le altre cose, le modifiche che seguono:

A) Modifica dell'articolo 5, al fine di:

- (i) riflettere gli effetti dell'Operazione sulle Azioni nell'ottica di semplificare il processo di Fusione, così da portare il numero delle proprie azioni ordinarie in circolazione, prive di valore nominale esplicito, da n. 91.097.945 (azioni attualmente emesse) a n. 95.176.863 al fine di poter applicare il Rapporto di Assegnazione (i.e. 1 (una) azione Cherry Bank per ogni 1 (una) azione di Banca Valconca data in concambio) in ragione del Rapporto di Cambio;
- (ii) riflettere l'aumento di capitale di Cherry Bank a servizio dell'assegnazione delle Nuove Azioni Cherry Bank ai soci di Banca Valconca in ragione del Rapporto di Cambio, come sopra descritto.

B) Modifica all'articolo 5, relativamente all'aumento di capitale delegato ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile fino a massimi Euro 15.000.000,00 riservato a Giovanni Bossi ed eventualmente agli altri ex soci di Cherry 106 S.p.A. per riflettere l'Operazione sulle Azioni. Tale modifica porterà il numero di azioni massime da emettere a favore di Giovanni Bossi ed, eventualmente, degli altri ex soci di Cherry 106 S.p.A. da n. 87.454.000 (come attualmente previsto) a n. 91.369.818 azioni e modificherà il relativo prezzo di sottoscrizione da Euro 0,17152 (come attualmente previsto) a Euro 0,16417.

Si precisa che la modifica descritta si rende necessaria quale conseguenza diretta del frazionamento di cui al punto A(i), per poter adeguare e mantenere inalterato quanto già previsto in Statuto in relazione all'Aumento di Capitale riservato a favore di Giovanni Bossi ed eventualmente degli ex soci di Cherry 106 S.p.A., in coerenza con gli accordi di fusione a suo tempo sottoscritti tra Banco delle Tre Venezie ("**BTV**") e Cherry 106 S.p.A. nel contesto dell'operazione di Fusione perfezionatasi nell'ottobre 2021.

C) Modifica dell'articolo 24.2, in materia di distribuzione di utili, mediante l'eliminazione del riferimento all'obbligo di accantonamento di una porzione almeno pari al 10% degli utili netti conseguiti da Cherry Bank a riserva ordinaria. Tale modifica è volta ad allineare il testo statutario a quanto previsto dal codice civile in materia di distribuzione degli utili.

Non sono previste ulteriori modifiche allo statuto sociale della Società Incorporante in considerazione dell'esecuzione della Fusione.

Tenuto fra l'altro conto delle modifiche allo statuto della Società Incorporante, di cui si è detto sopra, l'attuazione della Fusione non integra alcuna delle cause di recesso previste dell'art. 2437 del Codice Civile e/o dagli statuti delle Società Partecipanti alla Fusione

4 MOTIVAZIONE DELLA FUSIONE

L'Operazione, per Cherry Bank, assume carattere prettamente industriale. Il percorso di crescita che Cherry Bank ha avviato, a valle della fusione per incorporazione di Cherry106 in Banco delle Tre Venezie S.p.A., sta dimostrando il valore delle scelte strategiche di allora, l'efficacia del management nella declinazione operativa delle stesse e nella capacità di adattarsi tatticamente alle opportunità che il mercato offre. In questo contesto, una rapida ed efficace integrazione con BPV rappresenta un acceleratore nel percorso intrapreso. Un'accelerazione da leggersi dal punto di vista sia dei fondamentali che l'Istituto derivante dall'integrazione potrebbe esprimere (in termini di solidità e sostenibilità economico / patrimoniale, operativi e strutturali), che dell'opportunità di estendere rapidamente e su un'area limitrofa un modello imprenditoriale di "fare banca" che possa produrre valore per il territorio, per la clientela, per la banca stessa ed i suoi azionisti. La banca che risulterà dall'integrazione potrebbe così, nel tempo, svolgere nuovamente il ruolo di "aggregatore" con evidenti ricadute positive a beneficio del territorio e di tutti gli stakeholder.

Da un punto di vista specificatamente industriale, la rete territoriale di BPV affiancherà gli hub commerciali di Cherry Bank, in una logica di completa continuità logistica e territoriale. Sarà valutata, in un secondo momento, una volta consolidate le attività di integrazione informatiche, l'eventuale revisione di alcuni processi operativi, anche in termini di re-distribuzione del lavoro. I gestori corporate e private di BPV si affiancheranno ai professionisti di Cherry Bank, portando in dote la conoscenza del territorio in cui operano e del relativo tessuto imprenditoriale.

In parallelo Cherry Bank potrà mettere a disposizione della forza commerciale ex BPV un portafoglio di soluzioni completo e su misura, una piattaforma leader di mercato per l'acquisto dei crediti fiscali, una fabbrica prodotto proprietaria sulle forme tecniche del factoring e del supporto al circolante, nonché i servizi di gestione patrimoniale costruiti in-house.

L'idea e l'obiettivo di fondo è che il contributo che le due banche, ognuna con la propria storia e peculiarità, possano portare al progetto di integrazione rappresenti molto di più della matematica somma degli addendi e metta le basi per una crescita solida e duratura per Cherry Bank, quale rinveniente a seguito del completamento dell'Operazione.

Non va sottaciuto l'interesse per la Banca risultante dalla fusione rispetto alla diversificazione di servizio offerto alla clientela e alla diversificazione e stabilizzazione delle fonti di raccolta diretta, che diventa tanto più significativa quanto più la politica monetaria ritorna a condizioni di normalità.

5 SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO E RELAZIONI DEGLI ESPERTI

Ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 2, codice civile, le situazioni patrimoniali prese a riferimento sono riferite per le due Società Partecipanti alla Fusione sono rispettivamente: (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Cherry Bank, sottoposto a revisione contabile completa, approvato dall'assemblea dei soci in data 21 aprile 2023, e (ii) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 di Banca Valconca, corredata di nota informativa e approvata dai Commissari Straordinari in data 29 giugno 2023.

In data 28 giugno 2023 il Tribunale di Venezia con decreto notificato alle Società Partecipanti alla Fusione in data 4 luglio 2023, su istanza congiunta di Cherry Bank e BPV, ha nominato PriceWaterhouseCoopers S.p.A. quale esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. (l'"**Esperto**").

6 DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

I Commissari Straordinari di Banca Valconca e il Consiglio di Amministrazione di Cherry Bank hanno determinato nel Progetto di Fusione il rapporto di cambio in base al quale – per effetto della Fusione – ai soci di Banca Valconca (i.e. tutti i soggetti che alla Data di Efficacia della Fusione saranno titolari di azioni di Banca Valconca) saranno assegnate le Nuove Azioni Cherry Bank, all'uopo oggetto di emissione da parte di Cherry Bank (il "**Rapporto di Cambio**"), sulla base di una valutazione effettuata dalle Società Partecipanti alla Fusione che ha portato a determinare il valore di Banca Valconca in 1/9 (un nono) del valore di Cherry Bank (così rappresentando, in un'eventuale ottica prospettica post-Fusione, 1/10 (un decimo) del valore di Cherry Bank post-Fusione).

Il Rapporto di Assegnazione, in ragione del Rapporto di Cambio determinato, prevede l'emissione di n. 1 (una) Nuova Azione per ogni azione ordinaria di BPV concambiata. A seguito dell'operazione di fusione il capitale sociale di Cherry Bank sarà aumentato per un importo pari a Euro 4.959.778, portandolo complessivamente ad Euro 49.597.778.

Ciò premesso, al fine di determinare il Rapporto di Cambio tra le società coinvolte nell'Operazione, il Consiglio di Amministrazione di Cherry Bank, si è avvalso delle valutazioni condotte dalla Banca con il supporto dell'advisor KPMG Advisory S.p.A. ("**KPMG**" o "**Advisor**") che ha rilasciato in data 29 marzo 2023 un'apposita *Fairness Opinion* relativamente alla congruità, da un punto di vista finanziario per Cherry Bank, del Rapporto di Cambio proposto ("**Fairness Opinion**"), tenuto conto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 e delle proiezioni economico-finanziarie 2023-2025 delle Società Partecipanti alla Fusione, disponibili alla data, nonché delle evidenze della due diligence riguardante BPV condotta da Cherry.

Successivamente, ai fini della predisposizione della presente Relazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2501 *quinquies*, le Direzioni competenti della Banca hanno provveduto ad analizzare gli impatti sul rapporto di cambio derivanti dalle informazioni più aggiornate riferite a: (i) la situazione economico-patrimoniale delle Società Partecipanti alla Fusione al 30 giugno 2023, (ii) le proiezioni economico-finanziarie 2023-2026 di Cherry e BPV, (iii) le sinergie e le rettifiche di *Purchase Price Allocation* ("**PPA**"), coerentemente rispetto al set informativo predisposto per l'istanza di Autorizzazione Banca d'Italia, come *infra* definita, ripercorrendo l'approccio metodologico adottato dall'Advisor. Cherry Bank ha richiesto a KPMG il rilascio di un parere relativamente all'approccio metodologico adottato per effettuare tali analisi.

7 STIMA DEI VALORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

7.1 DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le analisi sono state condotte sulla base della documentazione disponibile in relazione alle Società Partecipanti alla Fusione comprensiva, tra gli altri, dei seguenti documenti: (i) le proiezioni economico-patrimoniali; (ii) le sinergie e i costi di integrazione attesi dal completamento della Fusione; (iii) le stime relative alle rettifiche di PPA e (iv) le situazioni economico-patrimoniale di riferimento.

Nelle analisi sono state inoltre utilizzate informazioni pubblicamente disponibili sulla Società Incorporante, sulla Società Incorporata, sul mercato di riferimento, nonché sui prezzi, IBES ed Equity Research Analysis riferiti a società comparabili.

7.2 METODOLOGIE ADOTTATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Nell'ambito di una fusione, l'obiettivo della valutazione del Consiglio di Amministrazione è quello di stimare i valori relativi ("Valori Relativi") delle società coinvolte, secondo principi di omogeneità relativa e confrontabilità dei criteri di valutazione applicati; i Valori Relativi stimati, di seguito riportati, non devono essere presi come riferimento in contesti diversi dalla Fusione.

Le stime riferite ai Valori Relativi, come meglio descritte di seguito, sono state condotte considerando le Società Partecipanti alla Fusione su base cd. "stand-alone", non considerando cioè gli effetti derivanti dalla Fusione nonché delle potenziali sinergie attese dall'aggregazione, che sono state prese a riferimento nella determinazione del Rapporto di Cambio, quale porzione di creazione di valore attesa dalla Fusione riconosciuta ai soci di BPV.

7.2.1 METODO DI VALUTAZIONE PRINCIPALE: DIVIDEND DISCOUNT MODEL

I Valori Relativi delle Società Partecipanti alla Fusione sono stati stimati sulla base di un metodo principale, comunemente accettato dalla dottrina e dalla prassi professionale per questo genere di operazioni, ovvero il cd "Dividend Discount Model" nella sua variante "Excess Capital" ("DDM").

Tale metodologia analitica, utilizzata comunemente per valutare le società finanziarie, consente di addivenire a una valutazione del capitale economico sulla base di proiezioni di natura economico/patrimoniale. La scelta di utilizzare il DDM nell'accezione dell'"Excess Capital", nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza, è una prassi consolidata e condivisa nel settore finanziario.

Dal punto di vista metodologico il DDM nell'accezione dell'"Excess Capital" definisce il valore economico di una società come somma di:

- Valore attuale dei flussi di dividendi generati nel periodo esplicito di previsione, distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerentemente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza di riferimento e adottati dal mercato;
- Valore attuale del *terminal value*, definito al termine del periodo esplicito di previsione.

Nello specifico, tale metodologia è basata sulla seguente formula:

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{(1 + ke_i)^i} + \frac{TV}{(1 + ke_n)^n}$$

Terminal Value calcolato come:

$$TV = \frac{D_{n+1}}{ke_n - g}$$

dove:

- W = Valore economico;
- ke_i = Costo del capitale proprio nel periodo i-esimo di pianificazione esplicita;
- D_i = Dividendo potenzialmente distribuibile nel periodo i-esimo di pianificazione esplicita;

- n = Periodo Esplicito (espresso in numero di anni);
- TV = valore terminale o *Terminal Value* alla fine del Periodo Esplicito;
- g = tasso di crescita di lungo periodo atteso dopo il Periodo Esplicito.

Al fine dell'applicazione del DDM, il costo del capitale proprio ("ke") è stato calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), considerando l'attuale struttura dei tassi d'interesse di mercato e dello specifico settore di riferimento; in particolare il ke risulta dalla somma del tasso di rendimento nominale delle attività prive di rischio e di un premio per il rischio specifico che rifletta la rischiosità del contesto del settore di riferimento e dei rischi specifici legati all'operatività delle società oggetto di valutazione.

La formula utilizzata per il calcolo del costo del capitale proprio è la seguente:

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f) + \text{ARP}$$

dove:

- R_f = Tasso di rendimento delle attività prive di rischio. Identificato sulla base del rendimento lordo annuo del BTP Italia decennale, in linea con la media dell'ultimo mese, rilevato in data 28 marzo 2023, pari a 4,3% (fonte: Information Data Provider).
- β = Il coefficiente β è stato determinato sulla base della mediana a 5 anni dei dati storici relativi ad un campione di società quotate comparabili operanti in Italia nel settore bancario, rilevato in data 28 marzo 2023, pari a 0,9 (fonte: Information Data Provider).
- $R_m - R_f$ = Rendimento differenziale richiesto dagli investitori per un investimento in titoli azionari rispetto ad un investimento privo di rischio, in linea con la media degli ultimi 6 mesi, pari a 5,7% (fonte: Damodaran, 28 marzo 2023).
- ARP = Additional Risk Premium. Nello specifico espressivo di un rischio addizionale legato ad investimenti di dimensioni limitate rispetto al campione del Beta preso in esame, pari a 3,1% (fonte: Ibbotson)

Il costo del capitale proprio risultante dall'applicazione delle singole componenti sopra riportate risulta pari a **12,5%**.

7.2.2 METODO DI CONTROLLO: MULTIPLI DI MERCATO

Tenuto conto delle caratteristiche distintive delle Società Partecipanti alla Fusione, della limitata comparabilità delle stesse con altri operatori quotati e della diversa dinamica evolutiva in termini di redditività, sono stati utilizzati moltiplicatori di mercato quali metodologie di controllo.

Sono stati stimati i Valori Relativi delle due Società Partecipanti alla Fusione sulla base di (i) un'analisi di regressione lineare sviluppata su un campione di società quotate comparabili, per la determinazione del multiplo Prezzo/Patrimonio Netto e (ii) il moltiplicatore Prezzo/Utile Netto.

Una delle ipotesi fondamentali alla base del metodo dei multipli di mercato è l'affinità tra la società oggetto di valutazione e le società selezionate per il campione di confronto. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla confrontabilità del campione. La scelta dei multipli avviene in base alle caratteristiche del settore nel quale opera la società oggetto di valutazione.

Nella fattispecie, alla luce di quanto premesso, tali metodologie sono state adottate al solo fine di controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione del metodo di valutazione principale.

7.3 STIMA DEI VALORI DA PRENDERE A RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Nella stima dei valori da utilizzarsi per la determinazione del Rapporto di Cambio sono stati stimati i Valori Relativi delle Società Partecipanti alla Fusione in una logica stand-alone e successivamente analizzato la creazione di valore attesa dall'operazione, per la determinazione del Rapporto di Cambio. A tal fine sono stati presi a riferimento le proiezioni economico-patrimoniali delle due società e, successivamente, le sinergie, i costi di integrazione e gli effetti attesi dalla Fusione.

7.3.1 PROIEZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI

I dati prospettici presi a riferimento per la stima dei Valori Relativi sono: (i) le proiezioni economico-patrimoniali desunte dal Piano Strategico *stand alone* di Cherry Bank approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2023 (le "**Proiezioni Stand Alone di Cherry Bank**"); (ii) le proiezioni economico-patrimoniali di BPV sviluppate a partire dalle informazioni fornite da BPV e integrate da elaborazioni delle funzioni specialistiche di Cherry Bank "normalizzate" di alcune componenti non ricorrenti (le "**Proiezioni Stand Alone di BPV**").

7.3.2 APPLICAZIONE METODO PRINCIPALE – DDM

Per la determinazione dei Valori Relativi, il DDM è stato applicato quale metodo principale delle analisi valutative, tenuto conto della maggiore capacità di riflettere le prospettive economico-patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione, sulla base delle seguenti componenti:

- il valore attuale dei flussi sottostanti le Proiezioni Stand Alone di Cherry Bank e le Proiezioni Stand Alone normalizzate di BPV, la cui distribuibilità è stata valutata assumendo un adeguato livello di patrimonializzazione CET1 Ratio target pari al 13,0%;
- il valore attuale di un valore terminale calcolato sulla base di un dividendo sostenibile che rifletta una redditività a regime, stimato sulla base di un tasso di crescita di lungo periodo pari al 1,9% (Fonte: EIU e IMF), tenuto conto di un livello di redditività di lungo periodo stimato in modo omogeneo per le due società.

Per la stima del Valore Relativo di BPV è stato inoltre considerato il Valore Attuale Netto del recupero, in ottica stand alone, delle attività fiscali differite per perdite pregresse contabilizzate da BPV.

7.3.3 METODOLOGIA DI CONTROLLO – MULTIPLI DI MERCATO

I metodi di mercato sono stati utilizzati esclusivamente quali metodi di controllo dei risultati ottenuti, dati i limiti relativi all'effettiva comparabilità delle società con altri operatori quotati e al contesto in cui si sviluppano le proiezioni di redditività delle Società Partecipanti alla Fusione lungo l'orizzonte temporale. Nella fattispecie sono state applicati i seguenti approcci:

- analisi di regressione: sviluppata sulla base della relazione esistente fra la redditività di medio-lungo termine (Return on Equity 2024) ed il rapporto tra la capitalizzazione di mercato ed il valore di patrimonio netto (P/BV 2023) per un campione di società quotate comparabili. Il valore è stato determinato sulla base di una redditività target media da piano e un livello di patrimonializzazione corrispondente ad un CET1 Ratio del 13%.
- P/E 2025: è stato applicato il multiplo espresso in termini di rapporto tra la capitalizzazione di mercato e gli utili netti attesi al 2025 (P/E 2025) del medesimo campione di società quotate comparabili adottato per l'analisi di regressione, valorizzando al contempo il valore attuale netto dell'excess/(deficit) capital delle Società Partecipanti alla Fusione rispetto ad un CET1 Ratio target del 13%.

Come nella fattispecie della Metodologia Principale è stato valorizzato il valore attuale netto del tax asset per perdite pregresse relativo a BPV.

7.3.4 ANALISI DELLA CREAZIONE DI VALORE E STIMA DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Nel corso delle analisi valutative è stata inoltre sviluppata un'analisi sulla creazione di valore netta, stimata sulla base del valore attuale netto delle seguenti componenti:

- il valore attuale netto delle sinergie derivanti dal completamento della Fusione; e
- le rettifiche da PPA non riflesse nella determinazione dei Valori Relativi.

Per la determinazione del Rapporto di Cambio è stata valorizzata una porzione della potenziale creazione di valore da riconoscersi agli azionisti BPV, sulla base delle valutazioni condotte dagli amministratori di Cherry, tenuto conto delle analisi sviluppate dalle Direzioni competenti della Banca e delle considerazioni esposte nella *Fairness Opinion* dell'Advisor.

8 SINTESI DEI RISULTATI

All'esito del processo valutativo, tenuto conto delle metodologie di valutazione descritte e di opportune analisi di sensitività effettuate come da prassi, è stato individuato un intervallo di Rapporto di Assegnazione in ragione del Rapporto di Cambio compreso tra un minimo di 0,820 e un massimo di 1,061 azioni Cherry per ciascuna azione BPV. L'Advisor, sulla base dei risultati ottenuti, avuto riguardo delle ipotesi e limiti adottati nel corso delle proprie analisi valutative, nonché delle difficoltà di valutazione, ha ritenuto che il Rapporto di Assegnazione in ragione del Rapporto di Cambio proposto, pari a 1 azione Cherry Bank per ciascuna azione BPV, dovesse ritenersi congruo da un punto di vista finanziario.

L'aggiornamento condotto dalle Direzioni della Banca sulla base della situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2023 e delle ultime proiezioni presentate per l'ottenimento dell'Autorizzazione Banca d'Italia, come *infra* definita, evidenziano un intervallo di Rapporto di Assegnazione in ragione del Rapporto di Cambio sostanzialmente in linea alla *Fairness Opinion* e compreso tra un minimo di 0,770 e un massimo di 1,057 azioni Cherry per ciascuna azione BPV. Sulla base di tali ultime risultanze l'interessenza degli azionisti BPV nella società risultante dalla Fusione sarebbe ricompresa in un intervallo di 7,9% e 10,5%.

9 SPECIFICHE DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Durante la valutazione del Rapporto di Cambio sono state riscontrate alcune difficoltà e limiti. In particolare:

- la limitata comparabilità delle società oggetto di analisi rende maggiormente complessa una valutazione omogenea delle stesse;
- le valutazioni sono state condotte sulla base di una situazione patrimoniale BPV non sottoposta a revisione legale, stante lo status di società in Amministrazione Straordinaria;
- le analisi svolte si sono basate su dati previsionali delle Società Partecipanti alla Fusione per loro natura aleatori ed incerti in quanto sensibili al mutamento di variabili macroeconomiche e a fenomeni esogeni alle Società a cui si riferiscono, nonché basati, nella fattispecie, su un insieme di assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e ad azioni degli organi amministrativi, che non necessariamente si verificheranno;

- le analisi valutative sono state condotte sui dati prospettici di BPV elaborati dalla Banca sulla base di un approccio desk, tenuto conto dei risultati della due diligence condotta. Alla data delle valutazioni e della presente Relazione non risultano disponibili proiezioni economico-patrimoniali di BPV sviluppate dalla stessa e/o approvate dai relativi amministratori;
- le conclusioni sono basate su condizioni economiche e di mercato che potrebbero cambiare in modo significativo in periodi di tempo relativamente brevi. La recente volatilità nei mercati dei capitali e le attuali prospettive economiche hanno creato in generale una significativa incertezza rispetto alle valutazioni dei business;
- entrambe le realtà non sono quotate in mercati regolamentati e ciò rende il confronto con società comparabili più difficoltoso. Le proiezioni economico-finanziarie si basano su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte del *management* delle Società Partecipanti alla Fusione. Tali ipotesi includono, *inter alia*, talune assunzioni ipotetiche, che dipendono da fattori che sono in tutto o in parte al di fuori dell'influenza del *management* delle stesse e che presentano per loro natura profili di incertezza connessi anche ai possibili cambiamenti strutturali di mercato. Tale considerazione è peraltro accentuata dal contesto di mercato originatosi a seguito del conflitto tra la Federazione Russa e l'Ucraina, del quale al momento non è possibile determinare puntualmente le implicazioni in relazione sia alla durata, sia ai possibili impatti attuali o potenziali sul *business* delle Società Partecipanti alla Fusione e sulla realizzabilità delle azioni strategiche sottostanti le proiezioni. Si noti, tuttavia, che eventuali scostamenti tra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero impattare, anche significativamente, sulle analisi condotte e sui relativi risultati. Sono state applicate metodologie e analisi di sensitività di natura diversa, analitiche ed empiriche, che hanno richiesto l'utilizzo di dati e parametri diversi. Nell'applicazione di tali metodologie, le Direzioni competenti della Banca hanno considerato le caratteristiche ed i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente seguita nel settore di riferimento. In particolare, nell'applicazione dei metodi di valutazione selezionati, sono stati utilizzati dati relativi a parametri finanziari e quotazioni di mercato che, per loro natura, sono soggetti a fluttuazioni, anche significative.

10 ULTERIORI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

L'Accordo Quadro regola alcuni altri elementi relativi alla Fusione, di seguito sinteticamente descritte.

(i) Governance di Cherry Bank post Fusione

L'Accordo Quadro non prevede che, nel contesto della Fusione, vengano apportate modifiche alla governance di Cherry Bank.

(ii) Misure a favore degli attuali soci di Banca Valconca

Nell'ambito dell'operazione di aggregazione e allo scopo di favorirne il buon esito, saranno riconosciuti dei diritti personali di natura contrattuale non cedibili *inter vivos* e non trasferibili *mortis causa* (i "**Diritti Personali**") agli azionisti di Banca Valconca che siano tali alla data di approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea straordinaria di BPV e che diventino, senza soluzione di continuità, azionisti di Cherry Bank a seguito del perfezionamento della Fusione (i "**Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca**") con la precisazione che tali Diritti Personali sono esclusivamente connessi alla titolarità delle azioni Cherry Bank assegnate a ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca in sede di Fusione. I Diritti Personali potranno, pertanto, essere esercitati esclusivamente dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che risultino, senza soluzione di continuità, ancora possessori di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione al momento in cui si realizzino le condizioni per l'esercizio del relativo Diritto Personale e che dimostrino il possesso ininterrotto di dette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dalla data della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Valconca che

approvi la Fusione fino al momento in cui il relativo Diritto Personale sia divenuto esercitabile (il "**Periodo Rilevante**") secondo quanto di seguito descritto.

Azione di responsabilità e cessione partecipazione CSE

Cherry Bank riconoscerà ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca i seguenti Diritti Personali di natura contrattuale non cedibile *inter vivos* e non trasferibili *mortis causa* che consentiranno loro di beneficiare dell'importo derivante dall'eventuale esito positivo dell'Azione di Responsabilità (come di seguito definita) e dell'eventuale plusvalore riveniente dalla dismissione della Partecipazione CSE (come di seguito definita), se effettuata.

In particolare:

- (a) nel 2021 Banca Valconca ha promosso un'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2396 del Codice Civile nei confronti di alcuni ex amministratori e dell'ex direttore generale, attualmente pendente dinanzi alla sezione imprese del Tribunale di Bologna (l'**"Azione di Responsabilità"**). In relazione ad essa, Cherry Bank si è impegnata a corrispondere, pro quota, ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca, che (i) risultino, senza soluzione di continuità, ancora possessori di azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) assegnate in sede di Fusione fino alla data della sentenza definitiva passata in giudicato o di altro titolo esecutivo non più soggetto ad impugnazione ovvero di una transazione tombale (il "**Provvedimento Definitivo**") e che (ii) dimostrino il possesso ininterrotto di dette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dalla data della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Valconca che approvi la Fusione fino alla data del Provvedimento Definitivo, la totalità dell'eventuale importo incassato a titolo di risarcimento in esecuzione di detto Provvedimento Definitivo, al netto di ogni fiscalità, costo e spesa (incluse le spese legali) sostenuti da Cherry Bank in relazione o in connessione alla predetta Azione di Responsabilità, secondo quanto determinato da una primaria società di revisione indipendente appositamente nominata; e
- (b) Cherry Bank si è inoltre impegnata – qualora, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024, sia perfezionata una cessione, in tutto o in parte, della partecipazione dell'11,25% attualmente detenuta da Banca Valconca nel capitale sociale del Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. (la "**Partecipazione CSE**") per un prezzo superiore al valore di carico a *fair value* nel bilancio di BPV al 31 dicembre 2021, (i.e. Euro 19.125.000) – a riconoscere, pro quota, ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che (i) risultino, senza soluzione di continuità, ancora possessori di azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) assegnate in sede di Fusione fino alla data del *closing* della cessione della Partecipazione CSE e che (ii) dimostrino il possesso ininterrotto di dette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dalla data della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Valconca che approvi la Fusione fino alla data del suddetto *closing*, una somma pari al 75% della differenza tra il prezzo di cessione ed Euro 19.125.000, al netto di ogni eventuale onere, costo o spesa (incluse le spese legali) sostenuti da Cherry Bank in relazione alla cessione della Partecipazione CSE e di ogni fiscalità gravante sulla cessione della Partecipazione CSE, il tutto secondo quanto determinato da una primaria società di revisione indipendente appositamente nominata.

Agevolazione scambi azioni Cherry Bank

Inoltre, in un'ottica di sostegno ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che avessero necessità di liquidare le proprie azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione, anche in considerazione di esigenze e situazioni finanziarie e personali, Giovanni Bossi si è impegnato, per sé o per persona fisica o giuridica da nominare, ad acquisire o far acquisire azioni Cherry Bank, assegnate in sede di fusione, dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che ne facciano richiesta scritta entro e non oltre 4 mesi dalla Data di Efficacia della Fusione, e che (i) siano ancora titolari di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione e (ii) dimostrino il possesso ininterrotto delle suddette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dalla data della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Valconca che approvi la Fusione fino alla data della suddetta cessione siano, per un controvalore massimo

complessivo pari a Euro 2.000.000 e per un prezzo di Euro 0,80 per azione Cherry Bank, garantendo in ogni caso l'acquisto delle prime 700 azioni per ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca che ne faccia richiesta nei termini, mentre per le eventuali azioni residue eccedenti tale soglia, sarà garantito un acquisto pro-quota sino al raggiungimento dell'ammontare massimo pari a Euro 2.000.000 sopra menzionato. Tale Diritto Personale riconosciuto ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca da parte di Giovanni Bossi deve intendersi come un diritto personale di natura contrattuale non cedibile *inter vivos* e non trasferibile *mortis causa*.

Misure anti-dilutive in relazione all'aumento riservato a Giovanni Bossi e ai soci ex Cherry 106

Al fine di neutralizzare gli effetti diluitivi per i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca connessi all'eventuale sottoscrizione, da parte di Giovanni Bossi ed, eventualmente, di alcuni attuali soci Cherry Bank (ex soci Cherry 106), dell'aumento di capitale delegato ad essi riservato in virtù di un preesistente meccanismo previsto nell'attuale statuto di Cherry Bank, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 con emissione, a seguito dell'Operazione sulle Azioni, di massime n. 91.369.818 azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione di euro 0,16417 per azione, Giovanni Bossi si è impegnato limitatamente alla porzione del predetto aumento di capitale riservato dagli stessi sottoscritto, a cedere, pro-quota, ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca, che siano ancora titolari di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione e dimostrino il possesso ininterrotto delle suddette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dalla data della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Valconca che approvi la Fusione fino alla data della sottoscrizione da parte di Giovanni Bossi ed, eventualmente di alcuni attuali soci Cherry Bank (ex soci Cherry 106), dell'aumento di capitale delegato ad essi riservato e purché ne facciano richiesta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla pubblicazione di un'apposita comunicazione scritta da parte di Giovanni Bossi, un numero di azioni Cherry Bank, arrotondato all'intero per difetto e senza conguaglio, al medesimo prezzo di sottoscrizione dell'aumento riservato (i.e. euro 0,16417 per azione), tale da neutralizzare, in tutto o in parte, detti effetti diluitivi e mantenere così inalterate le partecipazioni dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che dovessero decidere di acquistare dette azioni. Tale Diritto Particolare riconosciuto ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca da parte di Giovanni Bossi deve intendersi come un diritto personale di natura contrattuale non cedibile *inter vivos* e non trasferibile *mortis causa*.

(iii) Integrazione del personale di Banca Valconca

Con riferimento al personale di Banca Valconca, Cherry Bank intende fare sì che l'operazione di aggregazione societaria non comporti alcuna tensione sul piano dei rapporti con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali, il cui coinvolgimento sarà naturalmente preventivo e nei termini di cui all'art. 47 della 29 dicembre 1990, n. 428, prevedendo:

- (a) di utilizzare le sovrapposizioni organizzative e/o operative a favore del processo di crescita dimensionale di Cherry Bank (+58 risorse stimate nel proseguo del 2023), con l'opportuna conversione, ove necessario, di alcune professionalità, adeguatamente gestite attraverso programmi di affiancamento e formazione;
- (b) di mantenere l'attuale dimensione logistica di Banca Valconca, non procedendo a trasferimenti di risorse Banca Valconca che potranno, invece, usufruire del regime di flessibilità (smart e remote working) già in essere presso Cherry Bank; e
- (c) di accelerare la possibile apertura di hub territoriali in province limitrofe, quali Ravenna, Forlì e Bologna, così completando una direttrice di espansione di Cherry Bank e al contempo fornendo un'opportunità logistica ai dipendenti di Banca Valconca che lo ritenessero conveniente in termini di *worklife balance*.

11 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI CHERRY BANK AI SOCI DI BPV

Come previsto dal Progetto di Fusione, Cherry Bank procederà all'assegnazione delle Nuove Azioni Cherry Bank in concambio delle azioni BPV a favore dei soci BPV, con contestuale annullamento delle azioni della Società Incorporata, sulla base del Rapporto di Cambio. Le Nuove Azioni Cherry Bank saranno messe a disposizione dei soci di BPV in regime di dematerializzazione.

Le Nuove Azioni Cherry Bank che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili di Cherry Bank dalla Data di Efficacia della Fusione.

Per servire il suddetto Rapporto di Cambio, la Società Incorporante procederà, come descritto nel Progetto di Fusione, oltre a dare esecuzione all'Operazione sulle Azioni, ad aumentare il proprio capitale sociale per un importo di nominali Euro 4.959.778,00 (quattro milioni novecentocinquantanovemila settecentosettantotto/00), mediante emissione di complessive n. 10.575.207 (dieci milioni cinquecentosettantacinquemila duecentosette) Nuove Azioni Cherry Bank.

Contestualmente, a fronte dell'estinzione della Società Incorporata, verranno annullate tutte le azioni di Banca Valconca.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

12 VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

L'attuazione della Fusione non configura nessuna delle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437 del Codice Civile per i soci di Cherry.

La presente relazione verrà depositata e messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea, unitamente ai documenti sotto indicati:

- Progetto di Fusione
- Bozza Statuto
- Bilancio 2019
- Bilancio 2020
- Bilancio 2021
- Bilancio 2022

Padova, 24 ottobre 2023

Cherry Bank S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Giovanni Bossi

www.cherrybank.it

